



Comune di Ornago

Provincia di Monza e Brianza

STATUTO COMUNALE

Testo in vigore dal 29/08/2009

Adottato con deliberazione C.C. n. 52 del 30/11/2001, esecutiva ai sensi di legge.

Modificato con deliberazione di C.C. n. 60 del 03/07/2006

Modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 22/07/2009. Ultime modifiche affisse all'albo pretorio per trenta giorni dal 29/07/2009 al 28/08/2009 e pubblicate sul BURL n. 33/05 in data 17/08/2009.

Il Sindaco
Dr. Maurizia Emanuela Erba

Il Segretario Comunale
Dr. Antonia Tarantino

Comune di Ornago (MB)

STATUTO COMUNALE

SOMMARIO

- Art. 1 Principi generali programmatici
- Art. 2 Statuto
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Le funzioni del Comune
- Art. 5 Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 6 Territorio e sede comunale
- Art. 7 Albo Pretorio
- Art. 8 Stemma e gonfalone
- Art. 9 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili. Coordinamento degli interventi
- Art. 10 Tutela dei dati personali.
- Art. 11 Pari opportunità

PARTE I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - Organi di Governo

- Art. 12 Organi
- Art. 13 Consiglio Comunale
- Art. 14 Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo
- Art. 15 Funzionamento
- Art. 16 Competenze ed attribuzioni
- Art. 17 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 18 Sessioni e convocazioni
- Art. 19 Commissioni
- Art. 20 Attribuzioni delle commissioni
- Art. 21 Costituzione di commissioni speciali
- Art. 22 Consiglieri
- Art. 23 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 24 Gruppi consiliari
- Art. 25 Giunta Comunale
- Art. 26 Nomina e prerogative
- Art. 27 La Giunta - Composizione e presidenza
- Art. 28 Funzionamento della Giunta
- Art. 29 Attribuzioni
- Art. 30 Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 31 Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
- Art. 32 Deliberazioni degli Organi Collegiali
- Art. 33 Sindaco
- Art. 34 Linee programmatiche
- Art. 35 Dimissioni del Sindaco
- Art. 36 Vice Sindaco

Art. 37 Delegati del Sindaco
Art. 38 Attribuzioni di amministrazione
Art. 39 Attribuzioni di vigilanza
Art. 40 Attribuzioni di organizzazione
Art. 41 Attribuzioni quale Ufficiale di Governo

Titolo II -Organi burocratici ed uffici

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 42 Stato giuridico e funzioni
Art. 43 Attribuzioni consultive e di garanzia
Art. 44 Vice Segretario

Capo II

UFFICI

Art. 45 Principi strutturali ed organizzativi
Art. 46 Organizzazione del personale
Art. 47 Struttura
Art. 48 Personale
Art. 49 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 50 Responsabili di posizioni organizzative, di servizi e di uffici
Art. 51 Avocazione

Titolo III – Servizi

Art. 52 Forme di gestione
Art. 53 Gestione in economia
Art. 54 Azienda speciale
Art. 55 Istituzione
Art. 56 Il Consiglio di Amministrazione
Art. 57 Il Presidente
Art. 58 Il Direttore
Art. 59 Società
Art. 60 Concessione a terzi

Titolo IV - Controllo interno

Art. 61 Principi e criteri
Art. 62 Revisore del conto
Art. 63 Analisi e controlli

PARTE II -ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I – Organizzazione territoriale e forme associative

Capo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 64 Organizzazione sovracomunale

Art. 65 Municipio

Capo II

FORME COLLABORATIVE

Art. 66 Principio di cooperazione

Art. 67 Convenzioni

Art. 68 Consorzi

Art. 69 Unione di Comuni

Art. 70 Accordi di programma

Titolo II – Partecipazione popolare

Art. 71 Partecipazione

Capo I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 72 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 73 - Istanze, Petizioni, Interrogazioni

Art. 74 - Proposte

Art. 75 - Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 76 La valorizzazione delle Associazioni

Art. 77 Gli organismi di partecipazione

Art. 78 Incentivazione

Art. 79 Partecipazione alle commissioni

Capo III

REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO

Art. 80 Referendum -procedure
Art. 81 Consultazione referendaria
Art. 82 Sospensioni e modifiche
Art. 83 ABROGATO
Art. 84 ABROGATO
Art. 85 Diritto di accesso e di informazione
Capo IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 86 Istituzione del Difensore civico
Art. 87 L'elezione del difensore civico

Titolo III - Funzione normativa

Art. 88 La deliberazione dello Statuto
Art. 89 Revisione dello Statuto
Art. 90 Ordinanze
Art. 91 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

STATUTO COMUNALE

Art. 1 Principi generali programmatici

1. Il Comune di Ornago è ente locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Ornago è titolare di autonomia statutaria, di autonomia normativa regolamentare, di autonomia organizzativa e di autonomia amministrativa, che dovranno esercitarsi rispettivamente nell'ambito della costituzione repubblicana, dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle disposizioni del presente Statuto.
3. Il Comune di Ornago ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno, nonché di fatti e situazioni contingenti ed eccezionali che legittimano, in relazione alla concretezza e specificità dei casi, il differimento dell'esercizio dei poteri impositivi o l'agevolazione nel versamento dei tributi.
4. L'attività dell'Amministrazione di Ornago nel campo tributario si informa ai principi della legge 27.7.2000, n.212. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.
5. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
6. Le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello, nonché l'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione comunale, saranno disciplinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 della Legge 27.7.2000, n. 212, da apposito regolamento comunale.
7. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
8. E' ente democratico che crede nei principi universali della pace, della solidarietà, dell'eguaglianza dei popoli e del diritto alla loro autodeterminazione, e promuove l'attuazione di iniziative di pace e di collaborazione pacifica e di aiuto a debellare la fame nel mondo.

Art. 2 Statuto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, le modalità della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Nella gerarchia delle fonti si qualifica come atto di normazione secondaria speciale nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province.
4. Nelle materie di competenza comunale, fermo restando il rispetto dei principi fissati ed enunciati dalla legge, ove la legislazione statale non abbia statuito espresse disposizioni cogenti (es. norme penali) e contrastanti con le norme statutarie nell'ambito del territorio comunale, queste ultime – nel territorio comunale – hanno carattere di specialità rispetto alle norme statali generali.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione di attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alla popolazione dei giovani e degli anziani;
 - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - f) la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, la garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - g) il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
 - h) il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
 - i) la tutela e valorizzazione, nell'ambito del proprio territorio, del patrimonio linguistico locale.

Art. 4 Le funzioni del Comune

1. Il Comune di Ornago è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
2. Il principio di sussidiarietà opera come principio regolatore del riparto e della attribuzione delle competenze al Comune nelle materie ove non vi sia stato un espresso conferimento di funzioni con leggi dello Stato e delle Regioni. Le attività ed iniziative volte al soddisfacimento diretto od indiretto di interessi generali della comunità locale, individuabili nell'ambito spaziale del territorio comunale, sono di esclusiva competenza

del Comune.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il Comune nelle sue diversificate articolazioni istituzionali non può interferire nelle funzioni esercitate dai soggetti di cui al precedente comma, finalizzate al soddisfacimento, secondo principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, di esigenze, bisogni ed interessi collettivi propri della comunità locale.
5. Il Comune è tenuto a predisporre gli strumenti operativi affinché i cittadini e le loro formazioni sociali esercitino in piena autonomia le predette funzioni, creando le condizioni per garantire il massimo di libertà, di democrazia e di responsabilità.
6. In particolare spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua sia forme di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni della Provincia.
8. Il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità e trasporto a livello locale;
 - c) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - d) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - e) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
 - f) le funzioni trasferite ai Comuni dalla legge 112/98 in attuazione del Capo I della Legge 15.3.97 n. 59;
 - g) ogni altra funzione attribuibile alla competenza comunale in applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
9. Il Comune gestisce servizi di competenza statale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
10. Il Comune collabora con la Provincia, sulla base di programmi, per la promozione ed il coordinamento nonché per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
11. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 5. Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà, sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, razionalità ed economicità, la cui efficienza ed efficacia si concretizzi nella diminuzione dei tempi di risposta da parte dell'amministrazione ai bisogni della collettività.
5. Il Comune di Ornago assume fra le proprie finalità istituzionali la formazione di rapporti di amicizia con comunità locali estere (c. d. rapporti di gemellaggio), improntando la propria azione amministrativa a promuovere tali rapporti.

Art. 6. Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dai seguenti agglomerati: corpo abitativo centrale, località Rossino, località Santuario storicamente riconosciuto dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 5,6 circa confinante con i Comuni di Bellusco, Roncello, Cavenago Brianza, Burago Molgora, Vimercate.
3. L'amministrazione comunale assume tra le finalità di interesse generale, il recupero e la valorizzazione di tutti gli elementi espressivi del patrimonio storico-culturale di Ornago, identificandoli anche con segnalazioni turistiche in lingua locale, nel rispetto delle norme contenute nel codice della strada.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitativo principale, in Piazza Martiri.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
6. La modifica della denominazione delle borgate o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
7. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata, con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Art. 7 Albo Pretorio

1. L'Amministrazione Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. I Responsabili del procedimento, per i procedimenti di propria competenza, curano l'affissione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certificano l'avvenuta pubblicazione.

Art. 8. Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Ornago e con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 357 in data 11 giugno 1979.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 357 in data 11 giugno 1979.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salvo autorizzazione della giunta ove sussista un pubblico interesse legato a finalità di carattere generale.

Art. 9. Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili. Coordinamento degli interventi.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Informa inoltre la propria azione amministrativa nel campo dell'assistenza alle persone e alle famiglie ai principi ed ai metodi della Legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene individuato un soggetto referente che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 10. Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modifiche e integrazioni. La tutela dei dati personali, così come disciplinata dalle precitate norme vigenti nella materia, non può pregiudicare il legittimo esercizio dei diritti riconosciuti espressamente dalla legge ai cittadini, né può essere di ostacolo all'accesso ai dati ed alle informazioni in possesso degli uffici comunali ove tale accesso sia utile e funzionale all'esercizio delle cariche elettive comunali, od alla tutela di situazioni giuridiche soggettive concrete ed attuali, e puntualmente documentate.

Art. 11. Pari opportunità

1. Il presente Statuto promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e negli organi collegiali del Comune nonché in Enti ed aziende da esso dipendenti, garantendo con ciò condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito dei precitati organismi istituzionali.
2. Le norme relative alla composizione degli organismi di cui al comma precedente si ispirano al principio stabilito in detto comma.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12 - Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art.13 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
5. Il Consiglio comunale può essere presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio, ove nominato, sono esercitate dal Sindaco, ed in caso di impedimento o assenza del Sindaco, dal Vice sindaco e a seguire dall'assessore in carica che sia anche consigliere e che abbia ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
6. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73 sopra citato.
7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
8. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art..14 – Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 61, 63 e seguenti del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
4. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
5. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
6. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 novembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee

programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 15 – Funzionamento .

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 16 – Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Nell'ambito delle competenze di indirizzo politico ed amministrativo del Consiglio comunale rientrano gli atti fondamentali che riguardano in particolare:
 - a) l'ordinamento comunale, tra cui lo Statuto e le sue variazioni, i regolamenti e gli altri atti a carattere normativo, fatta eccezione per i regolamenti e gli atti rimessi da particolari disposizioni di legge alla competenza dell'organo esecutivo;
 - b) il quadro istituzionale dell'Ente, quali la convalida degli eletti, l'elezione delle Commissioni consiliari ove sia prevista la rappresentanza della minoranza e di altri organi previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - c) la relazione previsionale e programmatica, la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, i bilanci; i piani degli investimenti indicanti gli interventi, i progetti preliminari di opere pubbliche allorquando comportino variante al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 1 comma 4, della Legge 3.1.1978, n.1 , gli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e gli atti di indirizzo per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) gli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, di programmazione attuativa, di indirizzo sui criteri per la elaborazione e l'approvazione dei piani di recupero e di lottizzazione;
 - e) gli indirizzi sulla gestione delle istituzioni e degli organismi sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
7. In mancanza di atti fondamentali, atti di programmazione o atti di direttiva del Consiglio, la Giunta non ha competenza ad assumere le deliberazioni che acquistano carattere esecutivo solo se riferite ad uno degli atti suddetti.
8. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti di carattere economico o finanziario, dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità.
9. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi.

10. Il Consiglio può adottare ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, i propri orientamenti su temi ed avvenimenti di particolare e profondo interesse per la Comunità.

11. Il Consiglio, conformemente ai principi desumibili dall'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1, secondo comma, della L. 241/1990, allorquando nelle materie di propria esclusiva competenza assuma deliberazioni dalle quali scaturiscano obbligazioni giuridiche a favore di terzi, adotta nel contesto delle deliberazioni medesime il correlativo impegno di spesa.

Art. 17 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti del Comune rispettano lo statuto e sono rivolti alla autonoma disciplina dell'organizzazione, degli organismi di partecipazione, del funzionamento degli organi e degli uffici e dell'esercizio delle funzioni, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta ed a ciascun consigliere comunale.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a Referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel successivo art. 80 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.
7. I regolamenti, fatte salve espresse disposizioni di legge che contengono una diversa disciplina nella materia, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 6. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
8. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita da apposito regolamento disciplinante la materia.

Art. 18 - Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la richiesta di convocazione presupponga l'adozione di una deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, devono essere preventivamente richiesti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in relazione alle fattispecie individuate dalla precitata norma.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l'ordine del giorno, sentito il Sindaco, secondo le norme del regolamento.
5. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio, per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono esercitate dal consigliere anziano.

Art. 19 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o

speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano
5. Non possono ricoprire la carica di componenti delle suddette commissioni coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 20 - Attribuzioni delle commissioni

1. Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti sono:
 - a) approfondire l'esame delle proposte di deliberazione assegnate a ciascuna Commissione dal Consiglio;
 - b) esprimere pareri non vincolanti sulle questioni che il Sindaco o la Giunta ritengono opportuno rimettere al giudizio della Commissione competente per materia;
 - c) svolgere studi ed elaborare proposte su incarico conferito a ciascuna Commissione competente per materia;
2. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del Presidente della Commissione, che viene decisa dal Consiglio comunale su proposta della Commissione stessa;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dal Comune;
 - c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 21 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.
7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

8. Non possono ricoprire la carica di componente delle suddette commissioni coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 22 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
3. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti il trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

Art. 23 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento; in particolare i Consiglieri comunali, nell'espletamento del loro mandato, hanno diritto:
 - a) di ottenere le informazioni di cui sono in possesso gli uffici, le istituzioni e gli enti dipendenti dal Comune con il dovere del segreto nei casi determinati dalla legge, secondo quanto stabilito dall'art.10 del presente statuto in materia di tutela dei dati personali;
 - b) di richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di loro eventuali proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare;
 - c) di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato alla preventiva istruttoria corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capi gruppo consiliari. La disciplina della procedura è demandata al regolamento di cui al precedente comma 1.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti e gli stessi sono liberamente consultabili da chiunque.
5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'esercizio delle loro funzioni, si trovino implicati in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado di giudizio, purchè, a parere del Consiglio comunale, non ci sia conflitto d'interesse con l'ente. In caso di soccombenza l'Amministratore è tenuto a rimborsare la spesa al Comune. Provvede inoltre ad assicurare gli amministratori di cui all'articolo 77 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contro i rischi connessi alla responsabilità per danni civili ed erariali cagionati a terzi ed all'amministrazione comunale, durante lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza inerenti all'espletamento del proprio mandato politico-amministrativo.
6. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire

incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

7. Gli amministratori di cui all'art. 77 – comma 2 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
3. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è presieduta dal Sindaco.

Art. 25 - Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta, nell'ambito di propria competenza, tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale.

Art. 26 - Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore comunale ai sensi degli articoli 60, 63, 64, 65 e 66 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
5. In conformità al principio di cui al precedente art 11 della Giunta Comunale, nei limiti in cui sia possibile, dovrà essere chiamato a far parte almeno un membro appartenente ad uno dei due sessi.

Art. 27 - La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri, computando a tal fine anche il sindaco.
2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di adeguate competenze culturali, tecniche o di esperienze politico amministrative e partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 28 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 29 - Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo, e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - c) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad ente o persona nel rispetto delle norme del regolamento relativo;
 - f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - g) delibera la costituzione del Comune in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum di cui all'art.80 dello Statuto e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

- k) approva le aliquote dei tributi comunali;
- l) approva i progetti preliminari di opere pubbliche, ai sensi del comma 3 dell'art. 16 della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ove ciò non comporti variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 3.1.1978, n. 1;
- m) approva i progetti definitivi di opere pubbliche, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
- n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4) La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto;
- d) approva la programmazione triennale del fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449.

5) La Giunta, conformemente ai principi desumibili dall'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1, secondo comma, della L. 241/1990, allorché nelle materie di propria esclusiva competenza assuma deliberazioni dalle quali scaturiscano obbligazioni giuridiche a favore di terzi, adotta nel contesto delle deliberazioni medesime il correlativo impegno di spesa.

Art. 30 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 31 - Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 32 - Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Le sedute degli organi collegiali sono considerate valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti assegnati.
2. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
3. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione della azione da questi svolta.
4. Le deliberazioni sono valide se assunte nel corso di sedute di cui al comma 1 del presente articolo, a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono di competenza del Responsabile del servizio o ufficio proponente, o del Responsabile del procedimento. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
7. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.
8. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
9. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 33 – Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
5. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse al proprio ufficio.

Art. 34 - Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 14, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 35 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio

protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 36 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato secondo le disposizioni dell'art. 26, sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi degli articoli 53 e 59 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 37 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 38 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ente, che non si estende alla costituzione, estinzione o modifica di rapporti giuridici del Comune in materia negoziale, e rappresenta l'ente nei giudizi in cui il Comune è parte come attore o come convenuto;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha la facoltà di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h) fatte salve le competenze attribuite ai Responsabili dei servizi o degli uffici, può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale; tale competenza può essere attribuita anche alla Giunta, secondo le proprie competenze, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge 241/1990;
 - i) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 80 dello Statuto;
 - j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e

nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- k) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

Art. 39 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, fatto salvo quanto previsto dall'art.21 dello Statuto, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, cui l'Ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui il Comune partecipa, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 40 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- c) ha facoltà di delega ai consiglieri per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. La suddetta delega non può comportare il trasferimento delle competenze e funzioni dell'organo esecutivo;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- e) conferisce al Segretario comunale compiti non previsti dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

Art. 41 - Attribuzioni quale Ufficiale di Governo

- 1. Al Sindaco quale Ufficiale di Governo, spetta sovrintendere ai compiti relativi ai servizi di competenza statale di cui all'art.54 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
- 2. Il Sindaco sovrintende, inoltre, alle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione.

Titolo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 42 - Stato giuridico e funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi o degli uffici e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il sindaco abbia nominato il direttore generale
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
5. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art 108 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267.
6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.108 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
7. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni (tutte o parte di esse) di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 43 - Attribuzioni consultive e di garanzia

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, con funzioni di consulenza giuridico-amministrativa.
2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum.

Art. 44 - Vice Segretario

1. Il comune potrà prevedere un posto di Vice Segretario. I requisiti d'accesso sono stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Appartengono al Vice Segretario le funzioni di:
 - a) sostituire, a pieno titolo, il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento;
 - b) coadiuvare il Segretario, il quale fissa le direttive della collaborazione.
3. Oltre alle funzioni suddette e a quelle previste dalla legge e dai regolamenti, al Vice Segretario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) coordinare, assieme al Segretario, i servizi della segreteria;
 - b) collaborare con il Segretario, per una regolare tenuta dei rapporti e delle informazioni tra Segreteria ed Uffici;
 - c) curare, in accordo con il Segretario, l'applicazione delle leggi, dei regolamenti, dei procedimenti e della relativa modulistica.

Capo II

Uffici

Art. 45 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 46 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le

finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi formulati e finanziati dal Comune.

Art. 47 – Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento di cui all'art.45, è articolata in Servizi ed Uffici.

Art. 48 - Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 49 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di cui all'art. 16, comma 5, della Legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ove ciò non comporti variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3.1.1978, n.1;
 - c) l'adozione delle determinazioni a contrattare e la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - d) la stipulazione dei contratti;
 - e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le

- autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - j) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente previste dagli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
 4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
 5. I Responsabili dei Servizi, nel rispetto del principio di distinzione delle competenze stabilito dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed in conformità alle disposizioni del presente statuto, poste nell'esercizio dell'autonomia statutaria, normativa ed organizzativa di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, possono delegare l'esercizio delle funzioni ad essi demandate al personale loro sottoposto, attribuendo allo stesso anche l'assunzione dell'atto conclusivo del procedimento, fermo rimanendo in capo ai responsabili dei servizi medesimi la titolarità del relativo potere, e le connesse funzioni di direzione e di controllo, con la correlativa responsabilità in vigilando, sui compiti assegnati tramite l'atto di delegazione.

Art. 50 - Responsabili di posizioni organizzative, di servizi e di uffici

1. E' in facoltà dell'Amministrazione istituire le aree delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinamento Professionale sottoscritto in data 31.3.1999.
2. I Responsabili delle posizioni organizzative sono individuati su provvedimento del Sindaco o del Direttore Generale, ove nominato, secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi dello stesso.
3. I Responsabili delle posizioni organizzative assumono le funzioni previste dal contratto nazionale del lavoro, dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione. Hanno la direzione e la gestione amministrativa del servizio cui sono preposti e ne assumono la piena responsabilità.
4. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate dal contratto nazionale del lavoro, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso, provvedono a gestire l'attività del Comune ed ad attuare gli obiettivi ed i programmi definiti dagli organi politici secondo le direttive impartite dal Sindaco, dagli Assessori, dal Direttore Generale, se nominato, e dal Segretario Comunale.
5. I Responsabili delle posizioni organizzative rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini di qualità, quantità, tempestività, del buon andamento dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, e della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi anche implicanti esercizio di discrezionalità tecnica, secondo quanto previsto dal contratto nazionale del lavoro, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso.

6. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento di organizzazione, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle posizioni organizzative presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal proprio servizio e dalle singole articolazioni organizzative interne.
7. Il nucleo di valutazione, esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal Regolamento, al Sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

Art. 51 - Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Titolo III

SERVIZI

Art. 52 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche direttamente dal Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo articolo 59.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 53 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 54 - Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica del Consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione né Presidente, i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 55 - Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione. Redige apposito piano finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le donazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. L'istituzione informa la propria attività ai criteri ed ai principi di cui al settimo comma del precedente articolo 54.
2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il

Direttore.

Art. 56 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco fra coloro che, estranei al Consiglio comunale sono eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Per i membri del Consiglio di amministrazione ed il Presidente valgono le stesse cause di incompatibilità stabilite nel quarto comma dell'articolo 54.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente possono essere revocati con le modalità stabilite al comma quinto dell'articolo 54, che si richiama anche nella parte riguardante la decadenza del consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
4. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 57 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 58 - Il Direttore

1. Il Direttore, cui compete la responsabilità dell'istituzione, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Il regolamento dell'istituzione può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

Art. 59 - Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui all'art. 116 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 60 - Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Titolo IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 61 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Agli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto, alle attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia, si applicano le norme del vigente ordinamento contabile, i principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e le disposizioni del presente Statuto.
4. Alle stesse norme si fa espresso rinvio per l'individuazione delle forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 62 - Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un Revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.
2. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali. Sono inoltre incompatibili alla carica coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2339 del Codice civile e coloro che, pur essendo iscritti agli albi professionali, hanno un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con gli enti pubblici.
3. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

4. Il Revisore dei conti dei conti svolge le seguenti funzioni:
- a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art 3 dell'ordinamento contabile, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) redige la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) presenta referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai componenti degli organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) effettua le verifiche di cassa di cui all'art. 64 dell'ordinamento contabile.
5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.

Art. 63 - Analisi e controlli

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, predispone gli strumenti adeguati a compiere i seguenti controlli interni:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione;
 - c) valutazione dei responsabili con incarichi di posizione organizzativa;
 - d) valutazione e controllo strategico.
2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
3. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Con il termine "efficacia" si intende la verifica del raggiungimento dei risultati (servizi offerti al pubblico) rispetto agli obiettivi programmati. Con il termine "efficienza" si intende l'attitudine al raggiungimento di determinati risultati con il minimo impiego di mezzi, ossia al raggiungimento dei massimi risultati con i mezzi a disposizione. Con il termine "economicità" si intende la capacità di soddisfare i bisogni considerati di pubblico interesse dalla comunità tenendo conto delle risorse disponibili e del loro efficiente impiego.
4. La valutazione dei responsabili con incarichi di posizione organizzativa ha per oggetto la valutazione delle prestazioni effettuate da detti responsabili.

5. La valutazione ed il controllo strategico sono diretti a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
6. Ai controlli indicati nei commi precedenti si applicano i principi, criteri e modalità stabiliti nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 luglio 1999, n.286.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 64 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 65 - Municipio

1. Il Municipio di Ornago è l'organismo di decentramento al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

Capo II

Forme collaborative

Art. 66 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 67 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con enti esistenti nel Comune, con altri enti locali o con gli enti territoriali istituzionalmente riconosciuti.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 68 - Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsti nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal precedente art.67, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 69 - Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 64 e dei principi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio Comunale ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla comunità.

Art. 70 - Accordi di programma

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere "accordi di programma".
2. Qualora si presentino le condizioni predette previste dall'art.34 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Sindaco promuove la conclusione dei sopra citati accordi di programma.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, potrà stabilire le modalità di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti e ogni altro aspetto.
4. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dal settimo comma dell'art. 34 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Titolo II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 71 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune favorisce, nei modi previsti dallo Statuto e dal regolamento comunale, la formazione e lo sviluppo di Libere Associazioni e di altri organismi che intendono:
 - a) collaborare alla crescita e allo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità ornaghese;
 - b) favorire lo spirito di solidarietà e collaborazione tra cittadini;
 - c) partecipare all'amministrazione del Comune, delle sue istituzioni e dei suoi enti.
3. Il Comune riconosce, quali centri di riferimento e di rapporti continuativi, le Libere Associazioni e gli organismi che dispongono di un'organizzazione propria e sono in grado di rappresentare gli interessi generali e diffusi della comunità ornaghese, con particolare riferimento alle finalità indicate nel precedente comma 2.
4. Se in possesso dei requisiti sopra indicati, rientrano tra le libere forme associative: le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati; le associazioni degli esercenti arti e attività agricole, industriali, artigianali, professionali e commerciali; le associazioni di volontariato, di protezione di persone in stato di bisogno fisico, psichico ed economico; le associazioni per la tutela della natura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale; le associazioni educative culturali, religiose, ricreative e sportive, le associazioni combattentistiche e d'arma.
5. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
6. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici e sociali su specifici problemi.
7. A seconda della natura e dell'importanza del problema la consultazione può svolgersi in una delle seguenti forme:
 - a) questionario;
 - b) assemblea pubblica;
 - c) indagine per campione;
 - d) audizioni di persone particolarmente qualificate e rappresentative del gruppo o della categoria.

Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 72 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati a norma del rispettivo regolamento.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo tutti quei casi che, pur incidendo su situazioni giuridiche soggettive, siano di interesse pubblico oppure tendano alla salvaguardia degli interessi della collettività; sono altresì esclusi tutti quegli atti la cui procedura preveda pubblicazioni e diritto di osservazione da parte dei cittadini interessati.
4. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 73 - Istanze, Petizioni, Interrogazioni

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi che riguardino materia di esclusiva competenza locale.
2. La Giunta o il Consiglio comunale, il Segretario o il responsabile del servizio o dell'ufficio, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi, con atto motivato, sulle predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione.
3. Se il termine previsto al comma 2 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
4. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
5. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
6. Tutte le istanze, le proposte, le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.
7. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
8. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
9. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio comunale.
10. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 74 - Proposte

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare, per le modifiche statutarie e per l'istituzione di commissioni d'inchiesta. In questo caso la commissione è istituita se la proposta è fatta propria da almeno 1/5 dei Consiglieri comunali.
2. L'iniziativa si esercita mediante proposte di almeno il 10% dei cittadini aventi diritto al voto.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 75 - Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, secondo le norme stabilite dall'art.9 del D.Lgs. 18.8. 2000, n. 267.
2. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettano al comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 76 - La valorizzazione delle Associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, come previsto dal successivo art. 77 e dal relativo regolamento, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2. Le forme associative come sopra determinate, hanno accesso alle strutture comunali al fine di ottenere tutte le informazioni per poter esercitare la loro funzione di partecipazione all'attività comunale; l'accesso agli atti comunali è determinato dal regolamento di cui al successivo art. 85.
3. Le stesse forme associative hanno la possibilità di proporre petizioni, istanze e di formulare proposte relative ai fini che si propongono nonché possono, in accordo con la Giunta, collaborare per l'acquisizione del parere in ordine agli argomenti in discussione.
4. Il Comune provvederà a mettere in atto tutti gli accorgimenti affinché le libere associazioni di cui al precedente articolo siano poste in condizione di operare al meglio.

Art. 77 - Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
4. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
5. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
6. Agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione come previste dal successivo art. 78.

Art. 78 - Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria – patrimoniale, che tecnico – professionale e organizzativo.

Art. 79 - Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Referendum - diritti di accesso

Art. 80 – Referendum – procedure

1. È possibile svolgere referendum consultivi su materie di rilevanza generale per i cittadini di Ornago.
2. La proposta di referendum deve essere richiesta da almeno il 20% dei cittadini elettori della Camera dei deputati, residenti nel Comune al 31/12 dell'anno precedente la richiesta.
Le firme dei richiedenti devono essere apposte su appositi moduli richiedibili presso l'ufficio Segreteria del Comune. Tali moduli, prima del loro rilascio e utilizzo, devono essere vidimati dal Segretario Comunale e le firme devono essere autenticate con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000. Le firme necessarie per la richiesta non possono essere presentate su fogli vidimati da oltre tre mesi.
3. Il referendum non è ammissibile su seguenti argomenti:
 - a. questioni concernenti persone
 - b. tributi, tariffe ed oneri a carico dei cittadini
 - c. materie che esulano dalla competenza comunale
4. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali: referendum indetto da altro ente, elezioni provinciali, regionali e nazionali. E' ammissibile la proposizione di un solo referendum per anno solare. Detta proposta deve obbligatoriamente essere sottoposta ad un primo preventivo esame di ammissibilità del segretario
5. La proposta di referendum, corredata dalle sottoscrizioni, va inoltrata al Sindaco, il quale, entro 15 giorni dal ricevimento, la trasmette alla commissione consiliare personale e servizi. Quest'ultima, entro i successivi 10 giorni, ne valuta l'ammissibilità e trasmette subito dopo il suo parere al Presidente del Consiglio Comunale, che provvede a convocare il Consiglio Comunale entro 15 giorni dal ricevimento del medesimo.
6. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza dei presenti, l'indizione del referendum, che avverrà entro 90 giorni dalla data di approvazione della deliberazione. Il Consiglio Comunale, qualora si discosti dal parere della commissione, dovrà motivare le ragioni di fatto e di diritto per le quali ritenga di non attenersi al medesimo.
7. Per le procedure di voto, per la propaganda elettorale, per la nomina e il compenso dei componenti delle sezioni elettorali, e per tutto quanto non previsto dal presente

- articolo, si deve fare riferimento alle norme stabilite per i referendum nazionali.
8. Gli oneri finanziari correlati al referendum sono a carico del bilancio comunale.
 9. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nella prima adunanza successiva a tale data, delibera sugli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione, purché venga superato il quorum del 50% degli aventi diritto al voto.
Qualora il Consiglio Comunale decida di discostarsi dall'esito del referendum, dovrà esprimere nella deliberazione di cui sopra le motivazioni di fatto e di diritto di tale decisione.

Art. 81 - Consultazione referendaria

1. Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.
2. I seggi da istituire sono in numero pari ad almeno 1/3 di quelli previsti per l'elezione del Consiglio comunale.
3. L'ufficio elettorale di sezione è composto di 2 membri più il segretario.
4. Le operazioni di voto saranno limitate ad un solo giorno, dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
5. I risultati dovranno essere pubblicati entro 15 giorni dallo svolgimento della votazione.

Art. 82 - Sospensioni e modifiche

1. L'indizione di un Referendum sospende ogni decisione finale sui procedimenti oggetto dei quesiti referendari. L'indizione non sospende invece eventuali attività amministrative propedeutiche al procedimento interessato dal referendum, (studi di fattibilità, approfondimenti e indagini, e simili), nonché l'assunzione degli eventuali e correlati impegni di spesa.
2. Il Consiglio comunale, qualora prima della data di svolgimento del Referendum abbia deliberato un atto che accoglie la richiesta referendaria, con proprio atto preso a maggioranza dei suoi componenti dichiara che la consultazione referendaria non ha luogo.

Art. 83 - ABROGATO -

Art. 84 - ABROGATO

Art. 85 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento emanato in conformità alle previsioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n.241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il diritto di accesso si esercita nei modi e nelle forme previste dal vigente regolamento comunale sull'accesso e secondo le disposizioni contenute negli articoli 22 e 23 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Capo IV

Difensore civico

Art. 86 - Istituzione del Difensore civico

1. Il Comune può prevedere l'istituzione della figura del difensore civico al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale stessa. Per tale scopo il Comune può avvalersi di apposita convenzione, secondo le disposizioni contenute nell'art.30 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza dei cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Tali "segnalazioni" può effettuarle anche di propria iniziativa.
4. Il difensore civico – qualora lo ritenga necessario – può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 87 - L'elezione del difensore civico

1. Il difensore civico, fatta salva l'ipotesi dell'esercizio delle funzioni mediante convenzione di cui al comma 1 del precedente articolo 86, è eletto dal Consiglio comunale ed è scelto tra i cittadini residenti nel Comune che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni. Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento adottato con la delibera di elezione. L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune a seguito di votazione a scrutinio segreto.
2. Qualora dopo tre votazioni nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, risulterà eletto il candidato che nella quarta votazione ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune; se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza richiesta nella quarta votazione, la procedura riprende di nuovo entro 30 giorni.
3. Egli resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, può essere revocato, ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di un'altra volta.
4. Ad esso spetta la stessa indennità prevista per gli Assessori del Comune in relazione alle leggi vigenti e le prerogative di agibilità.
5. Al difensore civico spetta di diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di averne fotocopia, con l'obbligo della riservatezza riguardo alle notizie apprese in ragione dell'Ufficio.
6. Il difensore civico può partecipare come osservatore alle riunioni della Giunta, se richiesto, e del Consiglio comunale, senza diritto di parola e di voto ancorché consultivo.
7. Il difensore civico presenta al Consiglio comunale una relazione annuale, entro il mese di marzo, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio per le disfunzioni dell'Amministrazione e suggerisce soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.
8. Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in

carica per il principio della “prorogatio” confermando tutti i poteri.

Titolo III

Funzione normativa

Art. 88 - La deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma uno si applicano anche per le modifiche dello Statuto.
3. Lo Statuto, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è, altresì, affisso all’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.

Art. 89 - Revisione dello Statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta da:
 - a) un numero di iscritti alle liste elettorali del Comune pari ad un terzo degli aventi diritto al voto;
 - b) ciascun Consigliere comunale.
2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l’indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un’adeguata motivazione esplicativa.
3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del primo comma le firme degli iscritti alle liste elettorali sono raccolte con le medesime modalità previste per la proposta di cui all’art. 81, sesto comma, del presente Statuto.
4. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la Segreteria del Comune, corredata dalle firme dei proponenti.
5. Il Consiglio comunale pone in discussione le proposte così formulate entro le prime tre sedute successive alla presentazione delle stesse, e comunque non oltre tre mesi da tale data.
6. Ove il Consiglio comunale ritenga opportuno procedere, nomina una commissione consiliare per l’istruttoria della proposta.

Art. 90 - Ordinanze

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi emanano nell’ambito di rispettiva competenza ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, come previsto dal precedente articolo 49, comma 2, lettera l, del presente Statuto.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive, prive di carattere normativo e di indirizzo, applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al primo comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
5. Per l'esecuzione dei relativi ordini, il Sindaco, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
6. Se l'ordinanza adottata ai sensi del quarto comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
7. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale.
8. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
9. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 91 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.